

DXIV. SEDUTA

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 1950

(Seduta antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

Congedi	Pag. 19993
Disegno di legge d'iniziativa parlamentare (Ritiro)	19993
Disegno di legge: « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordi- nario » (577) (Seguito della discussione):	
RUGGERI, <i>relatore di minoranza</i>	19994, 19996
ZOLI, <i>relatore di maggioranza</i>	19994, 19996, 2000, 2003, 2016, 2017
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	19995, 19997, 2000, 2003, 2015, 2017
FORTUNATI	19996, 19998, 2007, 2013, 2014, 2016
DE GASPERIS	19999, 2003, 2010
JANNUZZI	19999
LANZETTA	19999
RICCI Federico	2001, 2017
Sull'ordine dei lavori:	
JANNUZZI	2002
FORTUNATI	2002, 2003
JACINI	2002
PRESIDENTE	2002
RUINI	2002

La seduta è aperta alle ore 10.

LEPORE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Canaletti Gaudenti per giorni 2, Lanzara per giorni 5. Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Ritiro di disegno di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Informo il Senato che il senatore Borromeo ha dichiarato di ritirare il disegno di legge, da lui e da altri senatori presentato, sulla proroga delle vigenti disposizioni in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani (768).

Il disegno di legge sarà pertanto cancellato dall'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario » (577).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario ».

Nella seduta di ieri sera, come i senatori ri-corderanno, fu approvato il primo comma dell'articolo 6.

Passiamo ora al secondo comma, del quale è già stata data lettura ed al quale, dai senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti, è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« Tanto per le imprese di cui al comma precedente, quanto per le società od enti tassabili in base al bilancio, gli uffici delle imposte, gli organi di accertamento e giudicanti hanno in ogni caso la facoltà di compiere tutte le indagini e di raccogliere tutti gli elementi che possono servire al controllo della veridicità delle dichiarazioni ».

Ha facoltà di parlare il senatore Ruggeri.

RUGGERI, *relatore di minoranza*. Con questo emendamento noi non siamo contrari a che tutte le imprese, anche quelle non previste nelle norme attuali, vengano tassate in base al bilancio, quando ne facciano richiesta. Però non possiamo essere d'accordo su ciò che è stabilito dal comma secondo del testo governativo, che ha valore puramente formale; infatti il comma secondo stabilisce che « per le imprese, che non hanno esercitato la facoltà prevista nel comma precedente o che, pur avendo esibito il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, risulti non abbiano tenuto le scritture contabili regolarmente e in modo idoneo per il controllo della veridicità della dichiarazione, gli uffici delle imposte e gli organi giudicanti determinano l'imponibile in base alla situazione economica dell'azienda desunta dagli elementi e dai dati da essi raccolti ».

Riteniamo che proprio quando le imprese, società o ditte private intendano falsare i propri bilanci e intendano indurre il fisco all'errore, proprio allora, in quella situazione, le imprese faranno in modo che i loro bilanci si presentino formalmente impeccabili dal punto di vista contabile. Mi sembra che questa norma stabilita dal comma secondo pecchi per lo meno di ingenuità: diamo fiducia soltanto agli atti contabili che vengono presentati al fisco, e al fisco si preclude quindi ogni altra indagine.

Per questa ragione proponiamo che in ogni caso l'Amministrazione finanziaria abbia la fa-

coltà, tanto per le imprese di cui al comma precedente, quanto per le società ad enti tassabili in base al bilancio, di espletare tutti quegli accertamenti diretti, di polizia tributaria, ecc., cui oggi si ricorre quando l'Amministrazione finanziaria ha dei dubbi e vuole andare a vedere più da vicino come stanno le cose delle aziende che vengono tassate.

Ricordo che in Commissione questa tesi era stata accettata in via di massima, mentre qui nel testo non se ne fa cenno. Onorevole Zoli, ella era d'accordo di non precludere al fisco la possibilità di una indagine diretta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Zoli per esprimere il parere della Commissione.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Ho l'impressione che non ci siamo intesi: sono due problemi di carattere diverso. Quando nell'emendamento del senatore Ruggeri si dice che gli Uffici delle imposte, gli organi di accertamento e giudicanti hanno in ogni caso la facoltà di compiere tutte le indagini e di raccogliere tutti gli elementi, che possono servire al controllo della veridicità delle dichiarazioni noi rispondiamo che non c'è dubbio che l'Amministrazione conserva questa facoltà. È soltanto diverso il modo della contestazione che deve essere fatta al contribuente. Oggi noi sappiamo che, in sostanza, al contribuente si oppone un accertamento del quale poi non si dà giustificazione alcuna da parte dell'ufficio finanziario e lo si mette in condizioni di non potersi difendere. Per noi è intuitivo che l'Amministrazione non rinuncia a poter fare tutti gli accertamenti che vuole; questa però è una norma di carattere interno dell'Amministrazione che stabilisce soltanto il suo modo di procedere.

Nell'articolo 6, all'ultimo comma, si dice soltanto, sempre per quel famoso concetto di lealtà nei rapporti tra Amministrazione e contribuente, che « per le imprese, che non hanno esercitato la facoltà prevista nel comma precedente o che pur avendo esibito il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, risulti non abbiano tenuto le scritture contabili regolarmente e in modo idoneo per il controllo della veridicità della dichiarazione, gli Uffici delle imposte e gli organi giudicanti determinano l'imponibile in base alla situazione economica dell'azienda de-

sunta dagli elementi e dai dati da essi raccolti. Nell'avviso di accertamento, o in altri notificati successivamente, e nella decisione gli uffici delle imposte e, rispettivamente, gli organi giudicanti indicano i motivi per i quali non è stato ammesso l'accertamento in base alle scritture contabili e, in ogni caso, gli elementi che sono serviti per la determinazione del reddito ».

Quindi a noi sembra che non ci sia antinomia tra l'emendamento e il testo da noi sostenuto. Ritengo soltanto che l'emendamento sia perfettamente inutile in quanto la facoltà da esso prevista viene conservata dall'Amministrazione: questo è stato il punto di vista che abbiamo avuto in Commissione e che manteniamo oggi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vanoni, Ministro delle finanze, per esprimere il parere del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. L'onorevole relatore ha già, secondo me, messo il dito sul punto di dissenso. Io credo che qui ci sia stato un equivoco di interpretazione della portata della norma proposta dal Governo. Che cosa dice in sostanza la norma contenuta nel progetto di legge? Dice che quando il contribuente si è valso della facoltà di presentare il bilancio e il conto perdite e profitti, questo bilancio e questo conto sono idonei per l'accertamento. L'accertamento deve essere condotto con metodo analitico, discutendo e contestando ogni punto dell'impostazione contabile che è stata presentata dal contribuente. E qualora questi elementi contabili non siano idonei per quest'opera di verifica, l'ufficio e la Commissione hanno il diritto di procedere nello stesso modo indicato nell'articolo 20 della legge 8 giugno 1936 per i bilanci delle società, là dove si ritiene che questi bilanci siano affetti di fronde fiscale: « Gli Uffici delle imposte e le Commissioni di merito hanno la facoltà di determinare il reddito da assoggettare a tributo in base alla situazione economica dell'azienda che sia desunta dagli elementi e dati da essa raccolti, fermo restando l'obbligo della indicazione dei motivi a norma del comma precedente ». In sostanza che cosa diciamo noi? Diciamo che l'accertamento di regola deve essere analitico e quindi che l'Ufficio deve opporre agli elementi contabili analitici attendibili

offerti dal contribuente delle contestazioni basate su elementi acquisiti e dimostrati, analitici essi stessi. Se però la contabilità non è tenuta in modo da permettere questa contestazione analitica, l'Ufficio ha la libertà di fare l'accertamento sintetico globale. Ma la proposta di emendamento che noi discutiamo ha non solo il difetto, dal mio punto di vista, di non apprezzare il sistema che è portato dal progetto di legge, ma ha anche il difetto di creare una pericolosa confusione intorno alla facoltà del funzionario della pubblica amministrazione, perchè queste facoltà sono rigorosamente disciplinate in questo momento dalla legge.

Noi abbiamo l'articolo 37 della legge di imposizione della ricchezza mobile che dice esattamente che cosa l'Amministrazione può fare e che cosa può chiedere per controllare la posizione del contribuente, abbiamo l'articolo 13 del decreto 17 settembre 1931, ancora in materia di dichiarazioni che attribuisce altre facoltà alla Amministrazione finanziaria, abbiamo l'articolo 20, che ho testè letto, che attribuisce altre facoltà alla Amministrazione finanziaria, ma la legge non ha mai accordato una facoltà generale e indiscriminata all'Amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni. Credo pertanto che sia bene seguire questa antica prudenza della nostra legislazione. Noi dobbiamo sapere quali sono i limiti dei poteri dell'Amministrazione e quali siano i limiti dei doveri del contribuente, se vogliamo avere una Amministrazione efficiente che realizzi nei contatti con il contribuente quella facilità di comunicazione che è desiderabile; invece la formula che oggi viene proposta, essendo indeterminata e venendo dopo una serie di formule determinate, può sembrare che intenda attribuire all'Amministrazione una facoltà indiscriminata di indagine, di ricerca, non tanto per quel che riguarda l'oggetto, perchè effettivamente l'oggetto di questa ricerca è tale che non può avere nessun limite, quanto piuttosto per quel che riguarda i metodi di ricerca.

Debbo richiamare l'attenzione del Senato su questo fatto: forse uno degli elementi di contrasto più vivo tra l'Amministrazione e il mondo che subisce l'attività della Finanza, sta nella forma, nei metodi dell'indagine che dobbiamo fare, e per innovare queste forme, questi metodi

di indagine, si è proposto appunto il sistema contenuto nell'attuale disegno di legge, che si fonda su uno sforzo di analisi nell'accertamento. Ora, se noi invece di migliorare questa condizione di cose la peggioriamo o facciamo temere che si peggiori, io non credo che facciamo un progresso verso quello scopo che insieme vogliamo perseguire, di migliorare cioè l'accertamento e la perfezione delle imposte dirette.

Per queste ragioni mi permetto di insistere perchè sia mantenuto immutato il testo proposto dal Governo e accettato dalla Commissione, e non sia accettato l'emendamento che nulla aggiunge alla legge, anzi, secondo la mia valutazione, peggiora le condizioni di cose in cui ci verremmo a trovare.

FORTUNATI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Dichiaro che il nostro emendamento non può essere ritirato per le ragioni che esporrò. In Commissione fu ritenuto che l'espressione « non abbiano tenuto le scritture contabili regolarmente e in modo idoneo per il controllo della veridicità della dichiarazione » potesse dar luogo ad una serie di contestazioni circa le facoltà dell'Amministrazione finanziaria. Fu riconosciuto esplicitamente che tale dizione poteva dar luogo soltanto ad una pura e semplice interpretazione formale, e cioè che ogni qualvolta il contribuente avesse tenuto scritture contabili in modo formalmente idoneo al controllo della veridicità della dichiarazione, in quello stesso momento nei suoi riguardi non si sarebbe potuto compiere da parte dell'Amministrazione finanziaria alcuna indagine di carattere analitico-aziendale.

Furono allora tutti unanimi, in quella sede, nel chiedere che, in ogni caso, nei confronti delle imprese ammesse a tassazione in base a bilancio, nell'ipotesi del primo comma dell'articolo 6, fosse esplicitamente affermato il riconoscimento all'Amministrazione finanziaria delle stesse facoltà oggi riconosciute nei confronti delle unità economiche già tassate in base a bilancio. Si addivenne allora alla soppressione del comma, in quanto si ritenne che esso fosse superfluo, nel senso che, essendo le imprese di cui al primo comma assimilate a quelle tassate in base a bilancio, era pacifico che anche per

le imprese assimilate a queste ultime vigessero tutte le norme in atto.

Ora, in sede di presentazione all'Assemblea, il comma del progetto ministeriale è stato ripristinato senza alcuna discussione preliminare.

Per queste ragioni occorre che sia accolto lo spirito del nostro emendamento, pur riconoscendo che alcune obiezioni sollevate dal Ministro hanno il loro valore. Ma bisogna che anche il Ministro si renda conto appunto dello spirito che ci ha animato nel presentare lo emendamento, quando noi ci siamo visti rovesciare le posizioni su cui la Commissione aveva raggiunto l'accordo in sede referente.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Una semplice precisazione. Non è completamente esatto quanto affermato dal senatore Fortunati. Effettivamente in Commissione noi pensammo di aderire alla tesi dei senatori Fortunati e Ruggeri. Ma, sia per questo comma, come per altri, noi ci riservammo di sentire il parere del Ministro. Sembra che il senatore Fortunati sia mancato a qualche seduta, perchè altrimenti non accuserebbe il testo presentato all'Assemblea di non rispondenza a quanto convenuto in Commissione. Quando il Ministro venne in Commissione e ci fornì i chiarimenti richiesti, facendoci presente che le facoltà che noi volemmo concedere con l'emendamento dei senatori Ruggeri e Fortunati erano già in atto, noi rinunciammo a tale disposizione. Questo possono attestare i colleghi di Commissione presenti a quella riunione.

RUGGERI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUGGERI, *relatore di minoranza*. Io faccio la proposta che questo nostro comma venga accolto come comma aggiuntivo, lasciando intatto il secondo comma del testo della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il secondo comma del testo della Commissione di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'emendamento Ruggeri va considerato come comma aggiuntivo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Desidero fare una dichiarazione a questo proposito. Io non posso accettare neanche come comma aggiuntivo la proposta del senatore Ruggeri, perchè temo che crei confusione di interpretazione. Infatti o queste facoltà esistono già nelle attuali leggi...

FORTUNATI. Ma, onorevole Ministro, naturalmente il testo preciso del nostro emendamento verrebbe ad essere modificato, così: « Per le imprese di cui al primo comma del presente articolo gli uffici delle imposte, gli organi di accertamento e giudicanti hanno le stesse facoltà di controllo già previste per le imprese tassate in base a bilancio ».

VANONI, *Ministro delle finanze*. Io non accetto neanche questa formula per due ragioni: primo perchè le norme che regolano l'accertamento in base al bilancio sono così rigorose che potrebbero distogliere un gruppo di imprese dall'avvalersi della facoltà di cui al primo comma. Siamo infatti in una fase sperimentale; noi diciamo ad un gruppo di contribuenti: presentate le vostre contabilità che vi accerteremo, secondo elementi analitici da voi stessi offerti. Ma attribuire a queste imprese, che non sono per la loro natura portate allo stesso rigore formale a cui sono portate le società per azioni e le altre società previste dal Codice civile, gli stessi obblighi che sono previsti per queste società, mi pare eccessivo. D'altro lato siccome appunto rispetto alle società si prevede che sia rispettata una serie di formalità che non si possono chiedere al privato contribuente, limitare l'azione della Finanza dal punto di vista formale, così strettamente come è limitata nei confronti delle società, può tornare a pregiudizio della stessa azione della Finanza.

Io prego gli onorevoli proponenti di considerare che la norma del secondo capoverso dell'articolo in discussione è molto saggiamente dosata nelle sue parole per tener conto di tutte le esigenze di carattere pratico e tecnico, e non credo che si migliori l'equilibrio del

secondo capoverso di questo articolo con l'aggiunta che viene proposta in questo momento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Zoli per esprimere il parere della Commissione.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. La Commissione si associa alle considerazioni del Ministro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti di cui do lettura nella nuova formulazione: « Per le imprese di cui al primo comma del presente articolo gli uffici delle imposte, gli organi di accertamento e giudicanti hanno le stesse facoltà di controllo già previste per le imprese tassate in base a bilancio ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso, nel testo della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 7.

L'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892, è sostituito dal seguente:

« L'Intendenza di finanza ha facoltà di attribuire la competenza ad eseguire l'accertamento, anzichè all'Ufficio delle imposte nel cui distretto si trova la sede legale della società od ente, ovvero il domicilio fiscale dell'imprenditore, all'Ufficio nel cui distretto si trova la sede amministrativa o lo stabilimento principale.

« La facoltà di cui al comma precedente è esercitata dal Ministero delle finanze se la sede amministrativa o lo stabilimento principale si trovano nel distretto di uffici appartenenti a provincie diverse.

« Le disposizioni precedenti hanno effetto, per le società ed enti tassabili in base a bilancio, dai bilanci chiusi posteriormente al 31 dicembre 1946 e, per le altre società e per gli imprenditori individuali, dalle tassazioni relative all'anno 1947, fermi restando, in ogni caso, gli accertamenti già divenuti definitivi ».

Su proposta dei senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti, vi è un emendamento che consiste nel sostituire nel primo comma alle parole: « ha facoltà di attribuire », le altre: « deve attribuire ». Poi c'è la richiesta, sempre da parte degli stessi senatori, di soppressione del secondo comma.

Discutiamo ad ogni modo, in primo luogo, l'emendamento sostitutivo proposto al primo comma, con il quale ad una facoltà discrezionale viene sostituito un obbligo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortunati.

FORTUNATI. Non v'è dubbio che l'articolo ministeriale è stato suggerito dalla constatazione di grossi inconvenienti che si manifestano in sede di tassazione, nei confronti di numerosi contribuenti, per i quali, in sede di accertamento fiscale, non coincide la sede legale con la sede effettiva dell'attività esercitata che costituisce la fonte del reddito. In queste condizioni, non vi è dubbio che si sono manifestate e si stanno manifestando intense evasioni.

D'altra parte è a tutti noto il tentativo sistematico di evasione a cui ricorrono i contribuenti, proprio attraverso la fissazione di un domicilio fiscale che non coincide nè con la sede amministrativa nè con la sede dello stabilimento principale. Coloro che si occupano del problema tributario, o dal punto di vista professionale, o da quello amministrativo, o ancora dal punto di vista scientifico, conoscono la curiosa situazione in cui si trovano alcune sperdute località del nostro Paese, che costituiscono il domicilio fiscale di numerosi grossi e grossissimi contribuenti. L'articolo 7, nella formulazione proposta dal Governo, intenderebbe, certo, attraverso la dizione letterale, ovviare a questo inconveniente, ponendo una remora a fissazioni arbitrarie di domicili fiscali. È certo però che se l'articolo 7 viene approvato nel testo del Ministro proponente, gli inconvenienti, a nostro avviso, non saranno eliminati. Attribuire una facoltà all'Intendente di finanza significa, in ultima analisi, lasciare al suo giudizio — ed unicamente al suo giudizio —, alla sua discrezione — ed unicamente alla sua discrezione — la possibilità di demandare o meno l'accertamento al collega che ha la giurisdizione sulla località in cui si trovano

la sede amministrativa o lo stabilimento principale.

Si tratta, come ho detto, di una facoltà lasciata al giudizio discrezionale dell'Intendente di finanza. Naturalmente, in coerenza con questa soluzione, la facoltà è esercitata dal Ministro per le finanze, quando si tratta di domicilio fiscale, da una parte, e di sede amministrativa o di stabilimento principale, dall'altra, che si trovano in località appartenenti a province diverse.

Noi riteniamo invece che, per ovviare allo scandalo dei fittizi domicili fiscali, sia assolutamente indispensabile che non si tratti di facoltà, ma di dovere; che, cioè, l'accertamento debba sempre essere eseguito dagli uffici nel cui distretto si trovano la sede amministrativa o lo stabilimento principale, per eliminare ogni possibilità di arbitrio e per dare ai contribuenti la certezza che nei confronti di taluni non venga usato un trattamento privilegiato, attraverso l'uso della facoltà discrezionale di cui sono investiti l'Intendente di finanza o il Ministro per le finanze.

E credo che ciò sia opportuno nell'interesse stesso del prestigio dell'Intendente di finanza e del Ministro per le finanze, in quanto ogni qualvolta saranno sottoposti a questi due organi casi determinati, gli organi stessi dovranno, in ultima analisi, esprimere giudizi di merito, valutazioni che sono estremamente complesse e che, bisogna riconoscere, implicano estrema responsabilità. La norma da noi proposta invece è precisa. E credo che non potrebbe essere facilmente elusa; nei casi in cui elusione vi fosse, evidentemente il Ministero per le finanze ha tutti i mezzi per provvedere a richiamare l'Intendente di finanza al rispetto assoluto della norma fissata. Ecco perchè proponiamo al primo comma di sostituire alla dizione: « ha facoltà di attribuire », la dizione: « deve attribuire » la competenza. È evidente che se l'Intendente di finanza deve attribuire la competenza, viene meno necessariamente l'altro comma, perchè il secondo comma ha una ragion d'essere in quanto sussiste il primo. Se nel primo comma, al posto di « ha facoltà di attribuire » è scritto « deve attribuire », è certo che la seconda norma non ha ragion d'essere. Faccio presente agli onorevoli colleghi

che non è che intendiamo sopprimere il secondo comma, perchè pensiamo di diffidare del Ministro per le finanze in carica, in quanto tale: ma che intendiamo proporre la soppressione per una ragione di coerenza sostanziale, in quanto con il primo comma nel testo da noi proposto l'attribuzione di competenza è obbligatoria e in un certo senso automatica.

DE GASPERIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERIS. Ammiro gli sforzi che il collega Fortunati fa in questa occasione come ha già fatto in altre, per difendere gli emendamenti da lui proposti. In merito a quello in esame la questione è della massima semplicità, basta cioè l'interpretazione letterale; nel testo della Commissione si legge: « ha facoltà di attribuire », nell'emendamento Fortunati « deve attribuire ». Ora, il semplice buon senso letterario oppure la pratica di quanto accade negli uffici finanziari provinciali, dovrebbero far comprendere che la facoltà data all'Intendenza di finanza, è in rapporto ai mezzi che questo organo provinciale del Ministero può avere per esercitare tale diritto attribuito dalla legge. Dico questo in conseguenza della pratica che mi detta la mia professione. È bene pertanto lasciare il testo della Commissione: « La facoltà », perchè può darsi il caso che la sede dell'amministrazione o lo stabilimento principale di una azienda siano in un paese dove vi potrebbe essere il solo ufficio distrettuale delle imposte. A questo verrà dato l'ordine del controllo previsto dall'articolo 7 perchè il controllo è più facile ed economico. L'Intendenza di finanza, per scoprire l'evasione Brusadelli, ha proceduto seguendo le norme dell'articolo 7, ormai prassi di procedura che ritroveremo in altri articoli della legge in esame.

Il suo emendamento sarebbe controproducente perchè lo Stato dovrebbe mantenere presso l'Intendente di finanza una compagnia di funzionari. Ciò non è possibile, in un momento cioè in cui le finanze dello Stato sono nelle condizioni che ben sappiamo. Sono contrario, quindi, all'emendamento dell'onorevole Fortunati.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Sono anch'io contrario, ma senza dispiacere, all'emendamento proposto

dal senatore Fortunati. Egli ha riconosciuto che la facoltà concessa all'Intendente di finanza dall'articolo 7 ovvia all'inconveniente che ci possa essere un domicilio legale, direi quasi fittizio, allo scopo di sottrarre sostanzialmente la società alle indagini dell'ufficio locale, e dà facoltà di svolgere le indagini presso la località dove la società ha la sede amministrativa e lo stabilimento principale. Questo riconoscimento, l'onorevole Fortunati lo fa: soltanto evidentemente non si fida troppo degli Intendenti di finanza, perchè pensa che essi possano esercitare o non esercitare questa facoltà secondo il loro arbitrio (e non so fino a che punto questa parola voglia, per l'onorevole Fortunati, significare anche qualche altra cosa), e non secondo i criteri di opportunità, che sono offerti da ogni singolo caso. Vorrei far rilevare all'onorevole Fortunati che, una volta che egli pensa che arbitrii si possono commettere in questo campo, e che mezzi di sotterfugio alla legge si possono creare, si potrebbe creare anche una fittizia sede amministrativa e si sottrarrebbe così l'indagine alla sede più idonea per gli accertamenti.

D'altra parte come è possibile prestabilire, caso per caso, se l'indagine sia più utile e più proficua nella sede dove la società ha il domicilio legale o nella sede dove ha l'ufficio amministrativo o dove ha lo stabilimento? È un criterio che non può essere predeterminato dalla legge e non può costituire oggetto di obbligo perentorio, e deve essere lasciato indiscutibilmente alla discrezione dell'Intendente di finanza che deve valutare caso per caso. Per questi motivi mi dichiaro contrario all'emendamento.

LANZETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZETTA. Mi rendo conto delle perplessità che alcuni colleghi possono avere a proposito di questo emendamento, ma ritengo che le perplessità, volendo ragionare, siano di carattere formale e non sostanziale. Noi dovremmo essere tutti d'accordo sul concetto, mi pare elementare, di dover tassare l'attività di ognuno il più possibilmente vicino alle fonti dei guadagni. Questo è il punto fondamentale e su di esso non c'è divario ideologico. Se io ho la sede dei miei affari in un determinato distretto della Sardegna, dove spendo e lucro, è logico che l'accertamento debba essere fatto il più

possibilmente vicino alla sede in cui spendo e lucro.

Circa la forma potremmo metterci d'accordo: ma la sostanza dovrebbe essere salva. Perché lasciare al funzionario un pericoloso criterio direttivo? L'automatismo nel sistema garantisce meglio e non ammette incertezze. Dunque l'accertamento deve essere fatto dall'ufficio accertatore più vicino alla sede di formazione dei redditi.

Mi pare poi che nella legge sia consacrato un errore. Quale sarà l'Intendente di finanza che dovrà agire? Anche alla stregua dell'attuale articolo 7, occorrerà chiarire. Immaginate un poco che la sede legale sia a Milano e la sede amministrativa sia in Sardegna: il centro degli affari è dunque la Sardegna; quale sarà la autorità fiscale competente a stabilire che l'accertamento deve essere fatto in Sardegna e non a Milano?

ZOLI, *relatore di maggioranza*. È specificato nel secondo comma, il Ministro!

LANZETTA. Sta bene. Chiedo scusa per la svista. Concludendo sono favorevole all'emendamento Fortunati precisamente perché supera il pettegolezzo e farà sì che in molte società saranno evitate le sedi legali fittizie a scopi fiscali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zoli, relatore di maggioranza, per esprimere il parere della Commissione.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Il senatore Lanzetta ha parlato — non penso inconsapevolmente — contro la seconda parte dell'emendamento Fortunati e ha dimostrato che in quei certi casi a cui si riferisce il secondo comma bisogna mantenere il testo ministeriale. Pertanto mi rimetto a quello che ha detto il senatore Lanzetta per quel che riguarda la seconda parte. Per la prima parte ha detto: tutti siamo d'accordo nel ritenere che l'accertamento deve essere fatto il più vicino possibile al centro della maggiore attività del contribuente e ha detto, se la sede legale è a Milano, la sede amministrativa a Cagliari; ma non ha continuato l'esempio, mentre poteva mettere lo stabilimento in Sicilia.

Ed allora secondo la tesi del senatore Lanzetta l'accertamento dovrebbe essere fatto in Sicilia, cioè dove è la fonte di produzione del

reddito. Questo non è il concetto. Facciamo la ipotesi che si tratti di una miniera di cui si va a fare l'accertamento: presso la miniera si potrà riscontrare lo stato di salute degli operai, le condizioni igieniche, la bontà del prodotto, tutte cose però che non servono affatto ad accertare il reddito. Ed allora quale è il concetto che bisogna seguire? L'accertamento deve essere fatto dove il controllo è più facile. Questo è il significato del presente testo. E poichè non vi è una regola per stabilire se il controllo è più facile in un luogo piuttosto che in un altro, è necessario lasciare la facoltà di decidere all'Intendenza di finanza, che è organo di cui bisogna fidarsi. Se non ci fidiamo più neppure dell'Intendenza di finanza possiamo chiudere bottega e non chiedere più che si paghino le tasse.

Bisogna quindi lasciare un criterio discrezionale con il quale si può valutare quale sia il luogo in cui il controllo è più facile. Tale criterio va quindi mantenuto nel testo. Inoltre, poichè possono esservi dei casi in cui non sia possibile ad un'Intendenza di finanza di conoscere quale sia lo stabilimento principale di una società perchè vi sono società, senza far nomi, che hanno stabilimenti da Crotona fino all'Alta Italia, in tali casi deve intervenire un organo nazionale per la scelta del luogo di tassazione. Sono queste le ragioni per cui la Commissione ritiene che debbano essere respinti gli emendamenti del senatore Fortunati sia al primo che al secondo comma.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro Vanoni.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Premetto un rilievo che mi pare da solo sia sufficiente ad escludere gli emendamenti. Se noi trasformiamo questa, che è una facoltà puramente ordinaria degli uffici, in un dovere, essa diventerebbe una norma di competenza e come tale invocabile dallo stesso contribuente. Quindi noi verremmo ad intralciare l'accertamento invece che a facilitarlo. Prendiamo ad esempio il fatto della società di cui ha parlato testè l'onorevole senatore. Essa, se non è contenta di essere tassata, può sollevare una questione pregiudiziale affermando di non essere tassata dall'Ufficio competente, fornendo tutte le documentazioni adeguate. Io credo che da una simile situazione nessuno avrebbe vantaggio.

Quindi noi ci preoccupiamo soltanto di rendere più effettiva una norma che già esiste nel nostro ordinamento positivo e che ha trovato il suo recente regolamento nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 1° settembre 1947, all'articolo 6, con il quale veniva riconosciuta la facoltà dell'Intendenza di finanza e del Ministero delle finanze, rispettivamente, di derogare alla competenza attualmente disciplinata della legge, che è quella della sede legale dell'impresa, qualora nella stessa sede legale non coincidesse o la sede amministrativa o il principale stabilimento (*interruzione del senatore Fortunati*).

Io ho detto che la legge del 1947 stabiliva che si poteva derogare alla competenza fissata dalla legge, che è nella sede legale, quando la stessa sede legale non coincideva con l'uno o l'altro di questi due elementi: la sede amministrativa o lo stabilimento principale. Però nell'applicazione pratica della norma si è rilevato che questo legare strettamente l'esercizio della facoltà alla esistenza di due elementi, sede legale e sede amministrativa o stabilimento principale, costituiva una remora a quel buon ordinamento dell'attività amministrativa che tutti noi desideriamo, anche perchè una serie di piccole ditte poteva facilmente — qualora avessero voluto sfuggire all'accertamento — da una parte stabilire un ufficio e mettere in essere una sede amministrativa più o meno consistente laddove aveva creato la sede legale. Con la norma che oggi vi proponiamo chiediamo di essere svincolati dall'osservare la coincidenza dei due elementi dando facoltà all'Amministrazione di derogare per il buon ordine degli accertamenti alla norma di competenza fissata dalla legge attuale tutte le volte in cui la sede amministrativa o lo stabilimento principale non si trovano a coincidere con la sede legale. Cioè in sostanza chiediamo una maggiore libertà di determinazione per ordinare meglio la libertà di accertamento.

Io credo che se noi determinassimo un vincolo eccessivo, come quello proposto dal senatore Fortunati, le controversie sarebbero senza fine e le risoluzioni sarebbero estremamente difficili proprio nei confronti di quei contribuenti che stanno tanto a cuore al senatore Fortunati. Inoltre si darebbe luogo ad incertezze nell'accertamento, poichè basta che una azienda abbia

tre o quattro diverse sedi per determinare una perplessità nella scelta, che, se deve essere risolta a fil di diritto, in base alla valutazione di quello che è effettivamente lo stabilimento prevalente ed è risolta in base al contraddittorio con lo stesso contribuente, può dar luogo ad una serie di perplessità non facilmente superabili. Invece l'Amministrazione, credete, non è meno interessata del Senato ad avere attribuita la controversia laddove l'accertamento di controllo fu fatto. Quel che vogliamo evitare non è tanto quel che ella ha detto, onorevole Fortunati, e cioè l'evasione delle grandi imprese che vanno a farsi tassare in piccoli e medi centri, ma delle piccole e medie imprese che vanno a farsi tassare nei grandi centri; poichè è un fatto noto fin dall'antichità che tante volte è meglio essere il sindaco del piccolo villaggio, piuttosto che il vice sindaco di una grande città. Così anche la piccola o media azienda, nel piccolo centro, costituisce l'ufficio più importante del luogo e l'Amministrazione la può circoscrivere, vagliare, controllare mentre la piccola e media azienda nella grande città è la decimillesima per l'ufficio che deve procedere all'accertamento, che spesso viene effettuato con un sistema non del tutto adeguato. È proprio per evitare questo pericolo che nel 1947 è stata codificata la norma che oggi noi vogliamo rendere più semplice e più efficace.

Quindi io credo che sia prudente restare sulla norma proposta dal Governo che non ha nè scopi di crudeltà nei confronti del contribuente, nè scopi di arbitrio nei confronti e del contribuente e della situazione di pubblica moralità, come ha ricordato in parte l'onorevole Fortunati. È proprio una norma ordinativa: noi vogliamo che l'ufficio che presiede all'accertamento sia quello che ha la maggiore possibilità di raccogliere elementi per il controllo della dichiarazione, e per questo chiediamo di poter scegliere tra le diverse località che si presentano come suscettibili di accertamento quelle che, secondo l'apprezzamento degli uffici, sono ritenute le più idonee per l'espletamento dell'accertamento stesso.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Desidero dire semplicemente questo: riterrei utile sopprimere l'ulti-

ma parola del secondo comma dell'articolo 7, vale a dire la parola « principale ».

PRESIDENTE. Mi spiace, ma non è possibile accogliere la sua proposta, onorevole Ricci, in quanto gli emendamenti presentati nel corso della seduta debbono essere sottoscritti da sei senatori.

Pongo, dunque, in votazione l'emendamento sostitutivo al primo comma proposto dagli onorevoli Ruggeri, Fortunati e Cerruti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Decade così anche l'emendamento soppressivo del secondo comma presentato dagli stessi senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti.

Pongo allora in votazione l'articolo 7 nel suo complesso nel testo già letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sull'ordine dei lavori.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Onorevole Presidente! Prima di andare oltre nella seduta odierna, mi permetto di farle presente che in questo momento si stanno svolgendo riunioni di 3 o 4 Commissioni legislative. Non mi dilungherò sull'argomento perchè in merito ho già scritto una lettera alla Presidenza del Senato. Tengo a dichiarare che sono del parere che è persino discutibile la validità delle riunioni delle Commissioni quando contemporaneamente avvengano riunioni dell'Assemblea plenaria, perchè le persone fisiche sono le stesse che compongono l'uno e gli altri collegi, e pertanto esse non possono ovviamente esercitare simultaneamente la funzione legislativa, in due luoghi diversi.

FORTUNATI. La presunzione di invalidità per le sedute di Commissione sollevata dal senatore Jannuzzi, evidentemente si estende, per reciprocità, anche alle riunioni dell'Assemblea plenaria.

PRESIDENTE. In considerazione della questione che è stata posta, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,05, è ripresa alle ore 11,40).

JACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JACINI. Signor Presidente, la Commissione che ho l'onore di presiedere, come le altre Commissioni, ha deferito al desiderio del Senato, sospendendo la propria seduta. Io vorrei però far presente all'onorevole Presidente e al Senato tutto il disagio in cui ci siamo trovati e ci troviamo per effetto di questa sovrapposizione del funzionamento delle Commissioni e del Senato in Assemblea plenaria. Non entro ora nella questione giuridico-costituzionale della validità delle une e dell'altra, sul fatto della possibilità di constatare il numero legale, ecc. Faccio una questione puramente pratica. Mi pare che sarebbe infinitamente più semplice che si stabilisse una volta per sempre che, salvo casi eccezionali, il Senato non tenga sedute mattutine, in maniera che le Commissioni possano sempre sedere, o altrimenti che si crei un vero e proprio ufficio delle Commissioni che regoli il loro funzionamento in modo da non intralciare le sedute del Senato.

PRESIDENTE. Onorevole Jacini, le voglio rispondere prima sul fatto specifico di oggi. Ieri sera, la Presidenza aveva pregato i Presidenti delle Commissioni di rinviare le sedute delle rispettive Commissioni indette per oggi. Ma qui può sorgere una questione giuridica di non lieve importanza, perchè quando noi impediamo per ragioni legittime ad un senatore di partecipare alla seduta dell'Assemblea, sorge la questione, posta oggi, circa la validità della convocazione contemporanea e dell'Assemblea e delle Commissioni. Si potrà poi considerare se le Assemblee minori devono deferire all'Assemblea maggiore. Trovo giusto ad ogni modo che bisogna cercare la maniera di temperare le due esigenze; ma i signori senatori sanno che di solito il mercoledì e il venerdì ci sono due sedute.

Vuol dire che se lo riteniamo necessario stabiliremo nel Regolamento che non si possono tenere contemporaneamente sedute di Assemblea plenaria e di Commissioni.

RUINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI. Ho osservato più volte in quest'Aula che bisogna evitare, come evita ogni Parlamento, quella specie di trattativa privata che si determina alla fine della seduta, quando con

una certa ressa intorno al banco della Presidenza, si discute quando sarà tenuta la prossima seduta e di che cosa si tratterà.

Il criterio da adottare è quello del calendario dei lavori parlamentari, da stabilire non in modo assoluto, ma in via normale e continua. Questo calendario è previsto in un insieme di proposte per la riforma dei lavori parlamentari, che abbiamo presentate io e molti colleghi; ed approfitto dell'occasione per chiedere alla Presidenza che il loro svolgimento sia messo all'ordine del giorno appena è possibile. Non sono conclusioni definitive, ma serviranno ad impostare alcuni problemi. Per il calendario dei lavori si propone che di regola sia stabilito in modo che quattro giorni della settimana, dal martedì al venerdì siano dedicati alle sedute pomeridiane dalle 15 alle 21, riservando la prima ora alle interrogazioni. In Inghilterra si va a finire molto più tardi, fino alle 23. Le mattinate di questi giorni saranno dedicate a più frequenti riunioni delle Commissioni mentre la seduta del sabato mattina dalle 9 alle 11 sarà dedicata alle mozioni e alle interpellanze. Le Commissioni debbono riunirsi più spesso, non una sola volta alla settimana. Ho accennato a questa proposta e spero che al più presto si potrà discutere e si potrà decidere sull'argomento.

PRESIDENTE. Le faccio notare che per quanto non ci sia un calendario preciso, è stabilito che il mercoledì e il venerdì ci siano due sedute, quindi a disposizione delle riunioni delle Commissioni rimangono la giornata del lunedì, la mattinata del martedì, la mattinata del giovedì, il pomeriggio del sabato.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Vorrei precisare che proprio venerdì mattina è convocata la 5^a Commissione in sede deliberante.

PICCHIOTTI. Faccio presente che anche la 2^a Commissione è convocata per la mattina di venerdì 20.

PRESIDENTE. Vuol dire che queste riunioni saranno rinviate. Rimane quindi stabilito che nelle mattinate di mercoledì e venerdì non si terranno sedute di Commissione, a meno che in tali mattinate l'Assemblea plenaria, contrariamente al solito, non tenga seduta.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione sulla riforma tributaria. Rileggo l'articolo 8:

Art. 8.

La valutazione delle materie prime e delle merci, ai fini della determinazione del reddito imponibile, è fatta in base al minor prezzo tra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio.

Le disposizioni relative alla rivalutazione per conguaglio monetario si applicano anche, fermi restando gli accertamenti divenuti definitivi, alle materie prime e alle merci, in base ai valori e alle consistenze quantitative e qualitative risultanti dagli inventari, regolarmente tenuti. Quando, peraltro, il valore di inventario risulti maggiore del prezzo di acquisto o di costo, la rivalutazione per conguaglio monetario si calcola sulla base del detto prezzo.

Nel caso di variazioni quantitative si considera che il realizzo sia avvenuto anzitutto per le merci acquistate in momento più vicino alla data in cui il realizzo ha avuto luogo.

A questo articolo dal senatore De Gasperis è stato presentato il seguente emendamento:

« Sostituire la dizione del primo comma con quella del primo comma, n. 2, dell'articolo 2425 del Codice civile (criteri di valutazione nei bilanci), e precisamente:

” Le materie prime e le merci non possono essere iscritte per un valore superiore al minor prezzo tra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio ” ».

Lo stesso senatore propone inoltre la soppressione del secondo e del terzo comma. Ha facoltà di parlare il senatore De Gasperis.

DE GASPERIS. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nella discussione generale di questo disegno di legge, svoltasi sotto la precoce canicola di luglio, ragioni varie non mi consentirono di esporvi il mio punto di vista economico ed amministrativo in merito agli ar-

ticoli 8, 9, 10 e 11, perchè mi ero riservato di presentare degli emendamenti, di cui vi illustrerò le ragioni.

Parlerò con possibile brevità, perchè non sono abituato ai discorsi forti di Corte di assise, nè a quelli chilometrici e rombanti dei Tribunali, i quali durante la Repubblica della antica Roma, potevano difendere il popolo, anche contro l'autorità del Senato.

Il mio emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 8 del testo della Commissione con quello dell'articolo 2425 Codice civile (comma II) nonchè gli emendamenti soppressivi del secondo e terzo comma del medesimo articolo 8 ed infine la soppressione dei successivi articoli 9, 10, 11 nei rispettivi testi della Commissione stessa, riguardano le valutazioni delle materie prime e le merci in rapporto al conguaglio monetario.

Onorevoli colleghi, le minori valutazioni di magazzino sono necessarie alla vita aziendale ed allo sviluppo dell'economia produttiva del Paese, come si evince da molti trattati di ragioneria (Besta, Carboni, Massa, Zigoli, Zappa) e come viene posto in rilievo da diverse pubblicazioni di scienza delle finanze (per citare la più efficace per la finanza italiana: quella di Luigi Einaudi « Miti e paradossi della giustizia tributaria »).

È dunque una precisazione della maggiore importanza, perchè l'innovazione fiscale, di cui cercherò di dimostrarvi la inefficacia, sarà male apprezzata dai contribuenti; i quali nel loro buon senso non amano le dizioni a lungo me-traggio che non assimilano, perchè non comprendono spesso, in uno con i procuratori delle imposte, che qualche volta non sono ligi ad aiutarli, per scrupoli eccessivi, derivanti dalla loro opera di funzionari.

La via da percorrere per concludere il sospirato concordato è, di solito, lunga e non priva di « montagne russe »! (nessun riferimento metaforico per i colleghi di quella parte).

Non c'è contribuente infatti, per umile ed illetterato che sia, il quale non abbia con sé un groviglio di leggi fiscali: il suo animo e la mente sono ribollenti di pungoli vivi, talora dolorosi, che mentre attendono una risposta, un lume, un chiarimento, si vedono arrivare il candido modello 12 a cui fa, spesso, seguito

il « dossier » delle variopinte cartelle esattoriali, quasi per aumentare il daltonismo, di cui molti finiscono per essere affetti!

Io ritengo, onorevoli colleghi, che la legge in esame, debba assicurare la intassabilità delle minori valutazioni di magazzino, come è stato confermato sino a ieri da una prassi insopprimibile.

La formazione dei bilanci degli enti soggetti al deposito annuale dei conti patrimoniali ed economici ne sono la prova; dal 1° gennaio 1951 ogni contribuente soggetto a ricchezza mobile di categoria B, dovrà, con la scheda dichiarativa, fare un vero e proprio bilancio delle entrate e delle spese, un rendiconto economico-finanziario che deve essere il bersaglio che il fisco deve centrare o quasi. Gli enti non tassati in base a bilancio, comprese le società irregolari, dovranno altresì presentare la dichiarazione. I singoli commercianti ed industriali dovranno fare lo stesso.

Questa legge, forse una delle più criticate in tutti i campi della vita nazionale, in questo particolare momento in cui l'economia italiana manifesta buoni sintomi di ripresa, sarà la marcia.... dei contribuenti con in pugno la dichiarazione volontaria della loro ricchezza mista alla necessaria miseria, per denunciare i vari redditi che il disegno enuncia con la massima chiarezza.

Se i suoi effetti si vedranno in un prossimo avvenire, non v'è dubbio che essa contribuirà a lenire la disoccupazione degli avvocati e procuratori, dei dottori commercialisti e dei ragionieri, tanto che io — quale presidente dell'Ordine dei dottori in economia e commercio di Roma e del Lazio — ne ringrazio il Ministro anche a nome degli avvocati e procuratori, semprechè il senatore avvocato Conti ed altri me ne daranno il permesso!

Ed a questo punto, onorevoli colleghi, vi invito a ponderare il testo dell'articolo 8 e quelli degli articoli 9, 10 e 11 per constatare la necessità di sostituire il testo del primo comma dell'articolo 8 con il secondo comma dell'articolo 8 del Codice civile e di sopprimere i successivi articoli 9, 10 e 11 che, in collegamento con l'articolo 8, (testo della Commissione) dovrebbero consentire alle aziende le

minori valutazioni della cosiddetta « scorta permanente » di magazzino!

Procedo per ordine: onorevoli colleghi, la disposizione del Codice civile, mi giova far rilevare, significa che le valutazioni di magazzino « non possono eccedere » i limiti precisati, perchè evidentemente i soci ed i terzi devono essere garantiti che non si consacrino utili inesistenti. Ma il Codice non vieta quelle minori valutazioni che la scienza aziendale e qualunque amministratore responsabile considerano necessarie. Se il complesso delle disposizioni, di cui il precitato articolo 8, dà modo, in sede fiscale, di riconoscere alle aziende quelle minori valutazioni di magazzino che fossero preesistenti, queste facilitazioni — di fatto quasi inattuabili — hanno un carattere solamente transitorio e circoscritto.

Perciò, sono da respingere, in quanto la necessità delle minori valutazioni di magazzino è di carattere generale e permanente presso tutte le aziende, per garantirne la stabilità nell'interesse dell'economia produttiva e per assicurare la continuità di un dividendo congruo per gli enti, i quali formano l'ossatura economica e finanziaria della Nazione.

Il proposto trasferimento in sede tributaria ed in forma restrittiva di una disposizione del Codice civile, che ha principalmente una finalità giuridica, è in contrasto con la realtà economica aziendale. Per quale ragione legiferare espressamente sui limiti di tassabilità del magazzino e non in tanti altri casi specifici?

D'altra parte, le aziende in genere poterono comunque finora essere assoggettate al tributo mobiliare senza tale formale disposizione che « o è superflua o è meditatamente vessatoria ».

Una tassazione delle minori valutazioni di magazzino presso quanti vivono nel mondo aziendale è pacifico che va ad incidere su presunti utili, cioè sulla carta, perchè non sarebbero utili nè realizzati, nè realizzabili finchè una azienda intenda vivere e non liquidare.

Sono utili che in ogni caso devono affiorare, devono cioè maturare nel senso economico e finanziario, devono essere appendice da tagliare e non parte di un bene non ancora « scorporabile » (tanto per usare un vocabolo che è stato di *tourne* durante la discussione della riforma fondiaria). La finanza come i soci ne parteciperanno soltanto allora.

Come può pretendersi, di fatto, una tassazione anticipata? Possono le aziende sopportare una formulazione fiscale precisa ed inderogabile, che rappresenta una valutazione di magazzino a valore pieno?

Un bilancio compilato con un simile valore pieno, può considerarsi in perdita perchè al primo accenno di ribasso di prezzi, proprio quegli utili, che erano sulla carta, si trasformerebbero, nella realtà aziendale, in perdite effettive.

Le minori valutazioni di magazzino nelle aziende, onorevoli colleghi, sono la linfa vitale, come è il sangue arterioso negli individui.

Le aziende che non possono costituirle sono destinate a perire a breve scadenza, nè è possibile — in materia finanziaria — invocare la scienza di Fleming!

Quelle che le hanno consolidate possono superare le fasi critiche non infrequenti nella loro attività. Quelle che possono avere raggiunto l'*optimum* nella entità delle minori valutazioni di magazzino, continuando nella loro attività produttiva e redditizia, ripartiranno tutti i loro utili o procederanno ad investimenti collaterali, e la finanza potrà così incidere su profitti effettivi. Altrimenti avrebbe concorso a stroncare le aziende stesse, per le quali le minori valutazioni di magazzino sono anche un elemento basilare per conseguire adeguati fidi bancari.

Le minori valutazioni di magazzino sono le fiancheggiatrici, favorendo anche i minori costi di produzione, di quella rinascita economica oggi, come sempre, tanto invocata.

In oltre l'Amministrazione, con la citata norma dell'articolo 8, andrebbe a violare il Codice perchè la norma dello stesso, rappresenta un limite di valutazione facoltativo, mentre la finanza trasformerebbe la norma in un obbligo inderogabile.

Nel contempo la stessa finanza assolverebbe dal tributo, con le facilitazioni contingenti, le minori valutazioni di un magazzino esistente e mantenuto integro, ma perseguirebbe, col tributo, la ricostituzione di un magazzino depauperato.

Onorevoli colleghi, voi nella vostra saggezza potete constatare che un trattamento fiscale così stridente è in contrasto con la giustizia tributaria; che il Senato lo deve correggere, per ren-

dere la legge di facile applicazione nell'interesse dello Stato e per la tranquillità del contribuente italiano: il quale deve essere aiutato nella difficile formazione della moderna mentalità fiscale.

Voi, onorevole relatore, se non mi seguirete, facendo passare nella vostra sottile tramoggia gli emendamenti da me proposti, sarete costretto a depennare — magari virtualmente — molti punti della vostra dotta relazione e, particolarmente il periodo che si legge a pagina 3, ove voi dite:

« Il progetto si ispira ad un concetto nuovo e cioè alla necessità della creazione di uno spirito diverso nei rapporti fra contribuenti ed amministrazione finanziaria ».

Questo spirito diverso dall'attuale — che il ministro Vanoni ci ha ripetuto con crescendo rossiniano — voi non lo creerate, lasciando nel testo della legge l'articolo 8, che, ripeto, formerà in parte l'efficacia del disegno.

Ed a questo punto, mi giova far riferimento storico alla nostra legislazione finanziaria, di cui fu primo artefice Camillo Cavour, il preparatore della indipendenza italiana.

Il grande Ministro piemontese delle finanze, nel 1851, rivolgendosi ai deputati di allora, che per far fronte alle spese dello Stato, reclamavano un maggior gettito dei contributi, fece presente con virile bontà che egli, nell'applicazione delle imposte, usava gli accorgimenti dettatigli dalla sua esperienza e che ebbe, per maggior chiarezza, a paragonare a quelli che usa l'accorto falegname al momento in cui si accinge a bucare la tavola di legno a piccolo spessore, con un trapano a grande penetrazione.

Eppure, onorevoli senatori, si era vicini all'epoca in cui la lira carta batteva la sterlina oro e la superbia dei dollari americani e canadesi, mentre il sistema monetario dell'unione latina, regolato dal *paper principe* teneva testa a quello anglo-sassone del *dumping principe*.

Cavour è ricordato in questo Palazzo Madama con un busto marmoreo sito nella sala omonima, sopra il quale « in lettere di bronzo » è riprodotta una delle più belle frasi generate dal suo romano intelletto:

« La nostra stella polare — o signori — è di fare che la Città Eterna, sopra la quale

venticinque secoli accumularono ogni genere di gloria, diventi la splendida Capitale del Regno Italico » (11 ottobre 1860); vaticinio che ebbe ad avverarsi, dieci anni dopo, con la breccia di Porta Pia, ove Raffaele Cadorna diede prova degli insegnamenti ricevuti da Carlo Cadorna, Ministro col Gioberti prima e col Cavour poi.

Ben a ragione l'onorevole Paratore ha scelto la detta sala a sede permanente della Commissione da lui presieduta, nella certezza che fra cento anni, Egli sarà ricordato (con busto di bronzo) sovrapposto da un grade numero platinato: l'81 della Costituzione, l'articolo che formerà l'emblema della 5ª Commissione.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sia pure l'articolo 81 l'emblema della Commissione finanze e tesoro, alla quale ho avuto il piacere di appartenere per due anni, ma che gli emendamenti da me proposti, dopo le mie dimostrazioni, siano accolti dal relatore della maggioranza, da quello della minoranza ed infine dall'onorevole Ministro. Egli un tempo — se non erro — nello svolgere in Lombardia la sua attività di giurista esperto, avrà avuto campo di affiancare nella difficile opera di avvocato in materia tributaria i miei colleghi piemontesi e milanesi, i quali fanno onore all'esercizio di questa branca professionale.

Voglio augurarmi che gli emendamenti vengano approvati dalla maggioranza del Senato e particolarmente dai colleghi Ruggeri, Fortunati, Cerruti, dei quali, seppure non potendo condividere l'ideologia politica, ammiro il buon senso, frutto della loro cultura e della loro intelligente operosità legislativa, dimostrata nella Commissione presieduta da quel luminaire finanziario che è il senatore Paratore.

Se d'altro canto dovessero essere respinti, a me, onorevoli colleghi, resterà la soddisfazione di avervi dato la prova della mia volontà, che è stata la base della mia vita nei campi di lavoro (ove non disdegnai mai nè il tornio nè la fresa) quando queste, di ausilio ai trattori, venivano adoperate nei vari campi incolti: nelle terre arse dal sole o dal ghiaccio, negli stabilimenti e nelle officine, ove gli operai e gli impiegati di tutte le categorie, furono, sono e saranno sempre più i maggiori produttori del reddito nazionale.

Onorevole Ministro delle finanze, in Italia vi sono ancora diversi Brusadelli: bisogna scovarli, come i segugi scovano i cinghiali nelle difficili e spinose macchie delle pinete toscane e romane; bisogna scovarli. Con questa legge i detti famelici non saranno scoperti che in parte: occorrerebbe proprio quella legge che voi avete voluto abolire senza approfondire un fenomeno del tutto italiano, quel fenomeno, cioè, che io accennai di sfuggita nel mio ultimo intervento per il quale mi riservo — con altri colleghi — e spero con l'ausilio dell'acume giuridico del senatore Zoli, di presentare apposito disegno di legge.

Il reddito vero e reale degli italiani è in minima parte colpito dalle tassazioni: troppe tassazioni che richiederebbero un esercito di prodi impiegati, i quali soffrono perchè le loro immani responsabilità non sono proporzionate alle loro necessità familiari.

Il reddito — qualunque sia la sua fonte legittima — dovrà affluire nella giusta misura nelle casse dell'erario, nelle casse del tesoro italiano, il quale potrà — speriamo presto — dare ai suoi funzionari un tenore di vita che si avvicini a quello degli altri popoli europei. I quali, ad onor del vero, hanno i loro Brusadelli in minor numero, ma li hanno, perchè, forse, necessari per dimostrare che non basta fare le leggi, senza disporre di uffici efficienti e di funzionari calmi e sereni: non in lotta dal 15 di ogni mese, nel compilare la « dichiarazione » non obbligatoria, ove il numero rosso è segno di costante *deficit*.

Onorevoli colleghi, ho finito; e finisco formulando un augurio, che sarà gradito a voi tutti: che il maggior gettito delle imposte derivante da questa riforma, tendente alla eguaglianza proporzionata, dia all'Italia maggiori disponibilità finanziarie, i cui frutti affluiscono nelle casse del tesoro per le opere di pace, perchè la pace è da noi italiani desiderata tanto con l'Oriente quanto con l'Occidente.

Le ideologie — quelle buone e quelle cattive (ognuno le vede come crede) — non debbono essere la causa di conflitti perenni; conflitti spesso volte più dannosi della guerra: dalla quale preghiamo Iddio di tenerci lontano!

E Iddio ci terrà lontano dalla guerra, perchè è di buon augurio là notizia trasmessa questa

notte dalla radio di Londra a proposito del Congresso dei partigiani della pace, svoltosi nella capitale moscovita.

Secondo la detta radio, uno dei più focoli oratori avrebbe ammesso — di tutto cuore — che ormai il regime social-comunista può coesistere con quello capitalista.

Questa volta non siamo davanti al solito *canard*: se sono rose... ognuno si terrà quelle del colore che gli aggrada: io sceglierò — con i colleghi di questa parte — *quelle bianche* perchè sono... più a buon mercato!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fortunati per svolgere il seguente emendamento all'articolo 8:

« Nel primo comma, sostituire alle parole: " ai fini della determinazione del reddito imponibile " le altre: " in sede di inventario ai fini tributari " ».

FORTUNATI. Volevo prendere la parola proprio per economia di discussione. È certo che, se si dovesse discutere a fondo (mi ha chiamato in causa il collega De Gasperis), la discussione ci porterebbe molto lontano. Mi pare che tanto nella relazione di maggioranza quanto nella relazione ministeriale si siano chiariti i motivi che hanno indotto a derogare, in un certo senso, dalla norma del Codice civile, trattandosi non di regolamentazione generale della vita aziendale ma di una regolamentazione a fini tributari. Questo mi pare sia il punto centrale. Si potrebbe discutere in linea teorica se anche al fine della regolamentazione tributaria si debba proprio prendere il minore prezzo tra acquisto o costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio. Si potrebbe anche sostenere l'assunzione del prezzo desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio, perchè è in quel particolare momento che sorge una data prospettiva economica per il futuro dell'azienda; è in quel momento che viene puntualizzata la capacità economica potenziale dell'azienda stessa. Ma, ripeto, non voglio entrare in questa discussione, perchè già in sede di Commissione ho accettato il criterio ministeriale, e l'ho accettato, lealmente, a ragion veduta, pur ritenendo che sul piano teorico possono essere fissati altri schemi, anche a fini tributari. Quello che è cer-

to è che deve esistere un criterio non arbitrariamente elastico. Siamo in sede di valutazione tributaria, in cui i margini di applicazione bisogna che siano chiaramente espressi. Il limite indicato dal Codice civile dà luogo a tale facoltà discrezionale, per cui evidentemente la Amministrazione finanziaria si trova di fronte non, volta a volta, a situazioni eccezionali, ma ad arbitri.

Chiarito questo punto, precisati il problema e la nostra posizione, noi abbiamo presentato un emendamento dell'articolo 8 che tende a chiarire e a rendere non dubbia la portata e lo spirito dell'articolo stesso. In esso è detto che la valutazione delle materie prime e delle merci, ai fini della determinazione del reddito imponibile, è fatta in base al minor prezzo, ecc. Allora noi abbiamo ragionato in questo modo: per determinare il reddito imponibile si esegue in realtà una sottrazione dal reddito lordo già accertato di una serie di poste passive che debbono essere detratte. Quindi il reddito imponibile è opera di una sottrazione, non di una addizione. Ora qui sembrerebbe che le materie prime e le merci possono essere elementi da valutare con criteri uguali ai fini della misura delle poste passive. Non so se mi sono spiegato: poichè è chiaro che l'articolo 8 vuole riferirsi alla valutazione delle merci e delle materie prime esistenti al momento dell'inventario, noi ci limitiamo a chiedere che si precisi che si tratta effettivamente e solo di valutazione delle merci in sede di inventario. Credo che l'emendamento possa essere accolto perchè non viene ad intaccare in alcun modo quello che il Ministro proponeva, e la Commissione ha inteso ribadire con il testo del primo comma dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zoli, relatore di maggioranza, per esprimere il parere della Commissione.

ZOLI, relatore di maggioranza. Il senatore Fortunati ha dato il primo dispiacere al senatore De Gasperis non associandosi al suo emendamento. Anch'io non posso accogliere il suo invito. Mi permetta il Senato di spogliare di tutto quanto ha detto di così brillante il senatore De Gasperis la questione e mi permetta che la imposti nei suoi termini precisi. Il Codice civile, nell'interesse dei terzi, stabilisce un limite massimo, cioè dice che, nella valutazione

delle merci, il limite massimo è rappresentato dal minor prezzo tra quello di acquisto e quello esistente al momento della redazione del bilancio. Supponendo che una merce sia comprata per dieci lire e valga al momento del bilancio nove, chi redige l'inventario deve valutarla non più di nove, ma è libero di valutarla 90 centesimi. Questa è la disposizione del Codice civile che il senatore De Gasperis vorrebbe introdurre in sede tributaria. È evidente che quando si tratta di determinare un reddito, questo criterio prudenziale, che è prudenziale davanti all'agente delle imposte perchè in questa maniera non si vengono a mettere in evidenza gli utili, non può essere accolto. Dice il senatore De Gasperis, ma questo è un modo per fare delle riserve occulte, per poter dare una certa tranquillità all'azienda in modo che possa resistere all'andamento del mercato. Ma a questo provvedono gli articoli successivi; basta non sopprimere gli articoli successivi i quali provvedono alla formazione delle scorte e per queste scorte stabiliscono che l'oscillazione del prezzo non abbia nessun valore, perchè tutte le preoccupazioni del senatore De Gasperis debbano sparire. È proprio il consentire all'azienda che non si debba tenere conto di quel che possa essere l'aumento di valore delle scorte normali e non tassare l'aumento di valore delle scorte normali che la pone al sicuro, ma ciò fino a che si tratta di scorte normali; se si tratta invece di qualche cosa di più, se si tratta di operazioni di acquisto di merci al di sopra di quello che è necessario per l'azienda, allora vi è una speculazione ed è chiaro che su questa la tassazione deve essere accordata.

Queste sono le ragioni per cui l'articolo 8 — insieme all'articolo 9 e all'articolo 10 — debbono essere mantenuti senza nessuna di quelle preoccupazioni che mi sembrano siano state sollevate da un dottore commercialista, come ci ha detto ripetutamente il senatore De Gasperis; proprio questo è conforme a ciò che dovrebbe essere dettato secondo la buona norma per l'approvazione dei bilanci, norma che è più nota ai commercialisti che agli avvocati. Dico dunque di meravigliarmi che il senatore De Gasperis insista nella soppressione. Noto inoltre che il senatore De Gasperis non propone la soppressione delle disposizioni relative alla valutazione delle materie prime e delle

merci che rappresentano un notevole vantaggio per l'azienda. Ma i tre articoli, così come sono organati, compreso quello che riguarda la valutazione delle merci, rappresentano invece sane disposizioni sia dal punto di vista tributario che da quello della sincerità dei bilanci. Per queste ragioni la Commissione ritiene di non dover accettare nessuno degli emendamenti.

Per quanto riguarda il chiarimento richiesto dal senatore Fortunati, forse il termine « inventario » può essere posto prima invece che dopo, ma qui è più una questione di forma che di sostanza. Per cui la Commissione ritiene che il problema non sia di grande rilievo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi permetta il senatore De Gasperis di andare al nucleo della questione e di rinunciare a quelle infioresciture che il suo tardivo intervento suggerirebbe.

In cosa consiste la questione che il senatore De Gasperis propone? Da un lato sorge in me il dubbio che non si sia valutato a pieno il sistema proposto dalla legge. Infatti che cosa dice la legge? Innanzitutto che un determinato fondo di merci, la cosiddetta scorta permanente (scorta di ferro, come la chiamano nella letteratura inglese) non è suscettibile di variazioni di valutazioni nel tempo, perchè viene considerata come un elemento indispensabile dell'azienda nel suo complesso economico, anche se si modifica continuamente nei suoi componenti fisici. Ciò può tranquillizzare in parte le preoccupazioni del senatore De Gasperis il quale teme che si richiedano imposte su redditi non realizzabili dal punto di vista monetario. Giuocano quindi come elementi di valutazione del reddito in senso positivo o negativo — perchè non bisogna mai dimenticare che la norma vale e per gli aumenti di valore e per le diminuzioni di valore, vale quindi per la determinazione del reddito e per quella delle perdite in caso di ribasso di valore — quelle quantità di merci che eccedono la scorta permanente.

Chiarito questo punto, quale è la portata del primo capoverso dell'articolo 8? Quella di risolvere in modo equitativo con una norma legislativa alcune incertezze interpretative sul criterio di valutazione dei magazzini. Il che non

avviene oggi, come il senatore De Gasperis pare che ritenga, con l'accettazione dei valori prudenziali con cui le merci sono valutate negli inventari e nei bilanci delle aziende. Queste scorte di merci sono considerate dall'Amministrazione prendendo a base il valore corrente; e poi ci sono tutte le contestazioni intorno a questo determinato valore corrente. Qui invece che cosa diciamo? Riconosciamo che per un criterio di prudenza può essere opportuno lasciare la scelta all'azienda di seguire il criterio di valutarle o al costo o al prezzo del mercato.

Il senatore De Gasperis sa che nell'ordinamento attuale un certo rendiconto fiscale del magazzino si ha solo al momento della liquidazione dell'azienda perchè, in quel determinato momento, si fa il computo della realizzazione; ma trova giusta questa norma dal punto di vista fiscale il senatore De Gasperis? Egli non si rende conto che c'è una parte di reddito effettivo e acquisito della singola azienda che ritarda per decenni, tante volte, il pagamento delle imposte? Ora siccome parliamo di giustizia — ella molto giustamente ha detto che la sua, la mia, la nostra preoccupazione è una preoccupazione di giustizia — quando abbiamo acquistato la convinzione che un determinato reddito è stato definitivamente fissato nell'azienda, tanto che è trasformato in investimento nella azienda stessa, perchè non dobbiamo prendere la modesta quota di imposta dovuta anche su questa parte di reddito? Nè è lecito, credo, confondere questa preoccupazione di natura fiscale, che chiarisce il punto della valutazione delle scorte del magazzino, che chiarisce i criteri in base ai quali deve essere fatta la determinazione del reddito con riferimento a questo particolare costo, con i criteri prudenziali dell'azienda. Qui non c'è nessuno che si oppone acchè una azienda faccia il suo bilancio con delle riserve occulte iscritte nel magazzino. Noi ci opponiamo soltanto al fatto che queste riserve si facciano a spese del fisco, cioè a spese dello Stato. Noi vogliamo soltanto che prima che queste riserve si creino, venga adempiuto il dovere fiscale e si paghi l'imposta; noi siamo tranquilli di fare un'opera saggia anche dal punto di vista economico, quando facciamo salva da questo computo la scorta permanente di questa azienda, cioè la scorta

necessaria perchè l'azienda viva, quando noi portiamo la nostra osservazione soltanto su quella quantità di merce che — eccedendo sulla scorta normale — fa presumere un fine speculativo nell'operatore, che tiene il magazzino pieno più del necessario strettamente indispensabile per il funzionamento dell'azienda. Io credo che, se commettessimo l'errore di accettare l'emendamento De Gasperis, non faremmo un favore alle aziende serie ed equilibrate che desiderano avere una posizione chiara, come aziende economiche, e nello stesso tempo una posizione di tranquillo riposo nella propria organizzazione economico-finanziaria, ma perpetueremmo uno stato di cose in cui si continuerebbe la discussione fra Amministrazione finanziaria e contribuente per sapere con quali criteri si deve valutare il magazzino, uno stato di cose in cui il magazzino permanente sarebbe anche soggetto a queste valutazioni e quindi alle conseguenze che ne trae l'Amministrazione finanziaria.

Invero la norma dell'articolo 11 e dell'articolo 12, che autorizza la ricostituzione delle scorte che si sono consumate negli anni della guerra (e forse è necessaria la conoscenza di queste nozioni) è stata accolta da tutte le legislazioni straniere, da quella dell'America, da quella inglese, da quella francese, sia pure con modalità diverse, perchè è una norma sacrosanta di conservazione delle singole aziende. Cioè, in sostanza, noi continueremmo a lasciare uno dei settori più delicati della economia aziendale e della ingerenza dell'attività finanziaria sulle economie aziendali, fuori da ogni regola e quindi soggetto solo al regolamento delle variazioni di valore, che possono dar luogo a delle variazioni di reddito, con la possibilità effettiva di far pagare delle imposte su redditi puramente monetari, con conseguenze, per le aziende, che ognuno può immaginare.

Per quel che riguarda l'emendamento dell'onorevole Fortunati, credo che siamo tutti d'accordo, come egli ha detto, sulla sostanza delle cose, e non sul fatto che la formula proposta dal Governo ed accettata dalla Commissione potesse dar luogo a quell'equivoco cui egli ha accennato. Che cosa dice la formula? Dice questo: « ai fini della determinazione dei redditi imponibili », cioè nel momento in cui si sia fatto il cosiddetto bilancio fiscale del-

l'azienda per arrivare alla determinazione del reddito, nel momento cioè in cui si valutano fiscalmente le poste attive e passive per dedurre il reddito imponibile. La forma che egli oggi ci suggerisce è relativa, se non sbaglio, alla tenuta dell'inventario ai fini tributari; mi preoccupa l'emendamento per la connessione con le norme degli articoli 1 e 2, che noi abbiamo approvato, perchè non vorrei arrivare a questo punto di durezza, di chiedere che le aziende, soprattutto le aziende modeste, immediatamente rifacciano l'inventario ai fini tributari. Ci diano invece l'inventario così come è, poi la rettifica dei valori la faremo noi in sede di accertamento tributario. Ora, questa formula potrebbe far supporre la possibilità di un inventario per fini tributari e un altro per altri fini, mentre siamo d'accordo che, con la nostra formula, ci si riferisce al momento del bilancio fiscale, quando si rivedono fiscalmente le poste attive e quelle passive della situazione.

Prego pertanto di ritirare l'emendamento proposto.

DE GASPERIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERIS. Dichiaro di ritirare il mio emendamento pur rimanendo nelle mie convinzioni condivise da migliaia di studiosi pratici in materia. A tal riguardo desidero fare una breve dichiarazione di voto. Sono contro l'emendamento formulato dall'onorevole Fortunati per i motivi testè esposti dall'onorevole Ministro.

In merito al mio emendamento sono spiacente dire all'onorevole Ministro che gli uomini cambiano opinioni secondo le cattedre ove parlano. Sono sicuro che, se l'onorevole Vanoni in questo momento non fosse stato al banco del Governo, avrebbe condiviso — almeno in parte — quanto io vi ho esposto che è frutto della mia pratica trentennale.

VANONI, *Ministro delle finanze*. È forse la mia esperienza di professionista che mi ha portato a scrivere tutto questo.

DE GASPERIS. Ma, onorevole Ministro, nella vita io sono abituato a camminare con due gambe e non con una: l'esperienza ha un comune denominatore: bisogna esaminare il caso di quando la frazione si presenta con due denominatori: il collega Panetti ci potrebb-

be aiutare nello sviluppo matematico della mia metafora.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, poichè i miei sforzi, invano, sono riusciti ad invogliare l'onorevole relatore della maggioranza a far passare nella sua sottile tramoggia i miei emendamenti, non ritengo utile chiedere all'onorevole Zoli un po' di comprensione alla quale egli non è facile addivenire.

D'altro canto mi giova dire la ragione per cui voterò contro il testo degli articoli 8, 9, 10 e 11 del disegno di legge. Il primo comma dell'articolo 8 riguarda, come noto, la valutazione del monte merci ed è la norma innovativa e draconiana per cui, alla disposizione del Codice civile (art. 2425 comma secondo) si è sostituita la norma perentoria della valutazione al costo, il che vuol significare la tassazione delle minori valutazioni delle materie prime e delle merci e precisamente il divieto fiscale a continuare le cosiddette riserve-merci.

Nella relazione del senatore Zoli nulla risulta a chiarificazione, per cui debbo dedurre che il problema delle minori valutazioni di magazzino non è stato compreso nella sua importanza, oppure lo si è voluto sorvolare di proposito.

Ecco la ragione che mi ha fatto intervenire in sede di discussione degli articoli 8, 9, 10 e 11; gli ultimi sono collegati all'articolo 8: dovrebbero ammettere per le aziende minori valutazioni della cosiddetta scorta permanente a fine di esercizio, ma ciò può verificarsi con tali limitazioni ed in via assolutamente transitoria, per cui « impera » la norma restrittiva del primo comma dell'articolo 8.

La Commissione, d'altro canto, nulla chiarisce in merito ai predetti articoli, mentre essi costituiscono il meccanismo di valutazione della scorta permanente, nei rapporti fiscali. Il detto meccanismo, onorevoli colleghi, oltre ad essere inficiato di errori tecnici è del tutto teorico e manifesta la sua inapplicabilità da parte dei funzionari delle imposte.

Ed a questo punto io soggiungo: come non si considera reddito il suo eventuale plus-valore, così non si può considerare perdita la sua eventuale svalutazione.

È possibile che queste mie considerazioni siano state sorvolate dalla mente dell'onorevole relatore di cui — a parte il suo carattere toscano-

romagnolo — conosciamo l'acume giuridico misto a quello amministrativo?

Ma, sono pentito di non essere intervenuto al momento della discussione generale quando questa mia tesi avrebbe potuto ottenere miglior successo.

Comunque, restando fermo l'evidente contrasto con il sopra richiamato primo comma dell'articolo 8, si deve dedurre che l'effettivo deprezzamento del magazzino di una azienda resterebbe una attività economica aziendale agli effetti fiscali, contro una realtà economica, che obbliga a non sanzionare degli utili fittizi conforme al logico divieto giuridico del Codice e le responsabilità di amministratori e sindaci.

Da quanto sopra, compreso il silenzio della Commissione, appare che gli articoli 8, 9, 10 e 11 per la « contraddizione che nol consente » non hanno ragione di essere.

È chiaro, infatti, che trattandosi di metodi e criteri di tassazione fiscale, il tutto è sempre risolvibile nella normale sede ministeriale o in quella accertatrice. Con la loro soppressione rimarrà assorbita anche la disposizione del primo comma dell'articolo 8 perchè in violazione del secondo comma, articolo 2425 del Codice civile, come ho già dimostrato.

Su tale fondamentale problema della tassazione del monte merci non sono solo, specie nel campo tecnico, a chiedere la soppressione dei predetti articoli per rispetto all'economia aziendale ed al diritto tributario.

Nella realtà, al disopra di teorie e conseguenti conteggi irrazionali, le varie situazioni aziendali conservano delle esistenze di magazzino con valutazioni variabili a seconda del rispettivo andamento della gestione, per cui ogni azienda ha una diversa entità di minori valutazioni di magazzino o ne è, in un dato momento, pericolosamente sprovvista.

Perchè si vuole turbare questo spontaneo equilibrio economico di ogni singola azienda, quando le aziende hanno già davanti ad esse altri continui problemi sindacali e di produzione?

Perchè si vuole pregiudicare la loro solidità contro lo stesso interesse produttivo nazionale ed anche « politico »?

Qui si innesta anche il problema della rivalutazione per conguaglio monetario del magaz-

zino, per il quale si è andato formando un vero equivoco.

Le minori valutazioni di magazzino corrispondono a valutazioni che non tengono o tengono solo parziale conto dei conguagli monetari a seguito della avvenuta graduale svalutazione della lira.

Le aziende con valutazioni piene a prezzo corrente non avranno da fare, nè potrebbero fare, una rivalutazione per conguaglio monetario. Le differenze di valore esistenti nelle altre aziende, in funzione delle loro valutazioni e del mercato, sono così, di fatto, differenze di conguaglio monetario.

Quando tali differenze si fossero ridotte da un anno all'altro avrebbero concorso a formare dei maggiori utili o delle minori perdite subendo al caso anche il tributo mobiliare, pur trattandosi nella sostanza di conguaglio monetario.

Ed in gran parte i cosiddetti utili di guerra non furono valori nominali di conguaglio monetario che avrebbero dovuto essere esenti da tributo?

Per cui anche il secondo comma dell'articolo 8 che tratta la rivalutazione per conguaglio monetario del magazzino, e per il quale la Commissione ha formulato delle modifiche di forma approvando tacitamente il coefficiente convenzionale monetario in atto, appare senz'altro sopprimibile.

L'equivoco sulla rivalutazione del magazzino per conguaglio monetario dipende dall'aver dimenticato in linea tecnica che il magazzino, e quindi le merci, sono parte integrante della gestione determinando gli utili lordi, e non un investimento fisso anche se la cosiddetta « scorta permanente » si considera, giustamente, « immobilizzata »; ma ciò non è identico e non modifica la sua funzione di elemento di gestione.

Tale equivoco si è compiuto in sede di formulazione del predetto secondo comma dell'articolo 8 e di conseguenza lo si è ribadito in sede di esame alla Commissione senatoriale Finanze e tesoro come quando la predetta Commissione ha richiamato — errando a mio parere — in confronto della rivalutazione delle merci, quanto avviene per la rivalutazione dei fabbricati.

Concludendo, il magazzino non può rivalutarsi perchè è in continuo movimento di rivalutazione di fatto e le eventuali differenze di valore, che si identificano nelle minori valutazioni, sono sostanzialmente e contemporaneamente riserve di conguaglio monetario.

Quando fosse dato atto in linea di prassi fiscale, senza incomodare il diritto tributario ed il legislatore, che le minori valutazioni di magazzino non sono soggette a tributo, perchè sono utili sulla carta e cioè utili potenziali e di fatto conguaglio monetario, ma comunque, utili differiti, tutto il castello cartaceo degli articoli 8 a 11 cade.

Tenerlo in piedi porterà — a mio avviso — ad un caos giuridico, economico e fiscale, mentre in una eventuale, se fosse possibile, attuazione dei predetti articoli si commetterebbero delle intollerabili sperequazioni determinate dal meccanismo, pur sempre oscuro, degli articoli 9 e 11.

Di più permane il contrasto di disposizioni che comprendono i valori di gestione con quelli patrimoniali in collegamento con coefficienti monetari determinati convenzionalmente, sempre inferiori alla realtà, mancando tuttora il nuovo piedistallo di stabilizzazione della lira.

Pretendere di legiferare in materia di costi e di valutazioni di inventario è paradossale quando si pensi quanto il problema è complesso, dibattuto e soggettivo. Si potrebbero citare poderosi volumi e numerose riviste di tutto il Mondo dove la materia è trattata ed è sempre in discussione, e può definirsi con un termine di attualità, materia sempre fluida, che conduce al conseguente insabbiamento.

Per le dette specifiche dimostrazioni, io avevo presentato gli emendamenti, nella speranza di poter contribuire al successo della legge, ma l'onorevole relatore e l'onorevole Ministro non sono del mio avviso; io voterò contro il testo della Commissione, di cui mi auguro di non dover constatare il grave errore di principio.

La mia non breve esperienza mi fa comunque affermare in piena coscienza, non abituato al concordato preventivo, che per questa parte da me discussa, la legge costituisce:

un errore politico in questo periodo di turbamento nazionale ed internazionale, contri-

1948-50 - DXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

18 OTTOBRE 1950

buendo a deprimere le classi medie dei produttori onesti, veri combattenti contro scioperi e tristi effetti conseguenti a questo morbo dei tempi nostri;

un errore sociale, perchè contribuisce ad accentuare il disordine morale nei rapporti fra gli uffici fiscali con personale insufficiente ed i contribuenti, non potendosi cambiare la mentalità del popolo italiano fra la notte che divide la fine del 1950 ed il principio del 1951;

un errore economico, perchè fiacca l'iniziativa privata già scossa dal metodo fiscale in atto, che determina e determinerà numerose cessazioni di attività.

L'errore economico si manifesta sin troppo gigantesco a causa della legge che ha posto fine alle limitazioni di certi impianti industriali pletorici, verificatisi in Italia più che presso altri Stati, ove i Governi hanno rimediato disponendo draconiani freni per evitare l'aumento di dissesti dichiarati innanzi la formazione del primo bilancio economico-patrimoniale.

Del resto l'illustre Presidente della Commissione Finanze e tesoro in sede di discussione ebbe ad ammettere che la riforma merita di essere tentata, ma non doversi escludere che la riforma sia facilmente realizzabile.

Onorevoli senatori, nella vita di noi uomini politici è segnata dal destino la frase che l'onorevole Vice Presidente Molè ha pronunciato in Sicilia in occasione della recente commemorazione del compianto onorevole Nasi: « Visse insegnando, sempre imparando! ».

Noi pure vivremo — speriamo a lungo — sempre insegnando, sempre imparando, come molti di noi impareranno, alla fine dei lavori, di questo disegno di legge che, contro un relatore come l'onorevole Zoli e contro le tesi che egli ha esposto al Senato, un devoto senatore non può correre il rischio di essere tacciato di demagogia, a rovescio! (*Applausi*).

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Una volta chiarito ufficialmente che il primo comma dell'articolo 8 si riferisce alla valutazione delle materie prime e delle merci in sede di inventario, come posta attiva ai fini della determinazione del reddito imponibile, e dal momento che il chiarimento risulterà dagli atti della seduta, non ho più nulla da eccepire, e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 8, nel suo complesso, nella formulazione della Commissione già letta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 9.

Nel caso di realizzo, all'infuori della liquidazione della impresa, della scorta di materie prime e di merci indispensabili al normale funzionamento dell'azienda, si considera utile o perdita, ai fini tributari, nei riguardi dei contribuenti che lo abbiano domandato nella dichiarazione relativa al primo esercizio chiuso dopo l'entrata in vigore della presente legge, la differenza tra il ricavato del realizzo e il costo della ricostituzione.

La disposizione del comma precedente si applica anche se la ricostituzione avviene fuori dell'esercizio in cui si è verificato il realizzo, ma non oltre il terzo esercizio successivo, purchè l'importo del realizzo sia stato accantonato in un fondo speciale al passivo del bilancio, per essere destinato alla ricostituzione stessa.

In questo caso, la differenza indicata nel primo comma si considera utile o perdita dell'esercizio in cui avviene la ricostituzione.

Gli acquisti successivi al realizzo si imputano alla ricostituzione della scorta indispensabile.

Quando il contribuente ha esercitato la facoltà prevista nel primo comma, la scorta indispensabile è valutata, ai fini tributari, fuori del caso di realizzo, costantemente al prezzo di costo, salva la rivalutazione per conguaglio monetario.

A questo articolo vi è un emendamento scpressivo presentato dal senatore De Gasperis. DE GASPERIS. Vi ho già rinunciato.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 9, di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 10.

Agli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, si considera scorta indispensabile al normale funzionamento dell'azienda la media delle consistenze di materie prime

o merci risultanti dagli inventari di chiusura degli esercizi 1937 e 1938.

Il contribuente e l'ufficio hanno la facoltà di dimostrare che la consistenza della scorta indispensabile deve essere stabilita in misura maggiore o minore, in rapporto a situazioni contingenti verificatesi negli esercizi presi come base di commisurazione.

La consistenza della scorta indispensabile è ridotta o aumentata in corrispondenza di modificazioni sopravvenute nella potenzialità produttiva o nelle esigenze tecniche dell'azienda.

Per le imprese che hanno iniziata la loro attività dopo il 1° gennaio 1937, la consistenza della scorta indispensabile si determina avendo riguardo a quella delle aziende similari preesistenti.

Ha chiesto di parlare su questo articolo il senatore Fortunati. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Mi rendo perfettamente conto della delicatezza della materia e quindi della pratica impossibilità di fissare norme dettagliate in proposito. Mi sembra però che l'esplicito riferimento ai due esercizi 1937 e 1938 possa già in sé e per sé dare luogo a qualche inconveniente, in quanto si tratta di un intervallo temporale nel quale un numero notevole di aziende si trovava in una particolare congiuntura. Di più, numerose aziende nei due esercizi 1937-1938 sono venute a trovarsi in congiuntura diversa, nel senso che, nel 1938, alcune unità economico-produttive erano già impiegate in pieno nella produzione bellica, come anche alcune unità economico-commerciali erano direttamente legate alla già iniziata deformazione del nostro assetto produttivo. Allora la prima domanda che io gradirei porre all'onorevole Ministro è questa: che s'intende per esercizi 1937-38? Debbono elaborare una situazione media gli uffici dell'Amministrazione? Ma una media, in materia, può avere senso, ed ha senso economico, se si tratta di unità produttive o commerciali che in entrambi gli anni si trovano presso a poco in identiche condizioni. Ma se le unità produttive e commerciali si trovano in quei due esercizi in condizioni completamente diverse dal punto di vista economico, che significato ha un valor medio? È vero che nel secondo comma è pre-

cisato che tanto il contribuente quanto l'ufficio possono dimostrare che in quegli esercizi le aziende si trovavano in situazioni congiunturali del tutto particolari, e quindi hanno la facoltà di dimostrare la necessità di aumentare o diminuire la scorta risultante dal periodo di riferimento. È vero anche che nel terzo comma è prevista l'altra ipotesi, che successivamente la dinamica economica e commerciale abbia spostato le dimensioni aziendali ad un punto tale da ritenere necessaria una modificazione sostanziale di quella che era la scorta negli esercizi 1937-38: modificazione tanto in aumento quanto in diminuzione. Ma è certo che mi lascia perplesso il riferimento al biennio 1937-38, così come mi lascia perplesso l'ultimo comma, che riflette la situazione di unità economiche, che hanno iniziato la loro attività dopo il 1° gennaio 1937 e nei cui confronti la consistenza di quella che l'onorevole Ministro ha definito la scorta di ferro, dovrebbe essere determinata con riguardo alla situazione di aziende similari. È certo che il riferimento ad una valutazione siffatta è, anche in sede teorica, estremamente difficile.

Quindi, secondo me è necessario che, in sede di direttive, per lo meno interne, la portata dell'articolo 10 sia chiarita. Non vorrei, cioè, che il riferimento agli esercizi 1937-38 possa diventare un pretesto di evasione. Noi sappiamo benissimo che in molte unità economiche quella che poteva essere la consistenza degli esercizi in questione era una consistenza inflazionata da una particolare politica economica del tempo. Questo è il primo punto.

Secondo punto. Nel caso in cui nei due esercizi le unità abbiano avuto una situazione nettamente diversa non deve porsi il problema della determinazione di una media, ma si pone senz'altro il problema dell'applicazione del secondo comma dell'articolo, in quanto a mio avviso già una sostanziale divergenza di situazioni negli esercizi 1937-38 dovrebbe implicare di fatto l'automatico ricorso da parte dell'Amministrazione al secondo comma dell'articolo 10.

Infine, terza questione: la valutazione nei confronti delle aziende similari deve essere effettuata con estremo senso di cautela, sia nel senso di non aggravare la posizione di determinate aziende, sia nel senso di non compiere

valutazioni che si risolvano di fatto in una forma particolare e legale di evasione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vanoni, Ministro delle finanze, per esprimere il parere del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Effettivamente i problemi a cui ha accennato l'onorevole Fortunati sono tra i più delicati di questa nostra legge, sia perchè è una esperienza nuova quella che facciamo, della scorta permanente, sia perchè trovare un periodo di una certa normalità vicino ad oggi nella vita economica del nostro Paese non è interamente facile. Prima di proporre queste due date del 1937 e del 1938 si era considerata l'opportunità di andare molto più lontano, di risalire al '31, '32, ma anche quegli anni erano conturbati dalla crisi generale, si sarebbe dovuti arrivare al '27-'28 per avere una certa stabilità, data troppo lontana perchè si potesse fare un conto in un modo positivo sui dati noti di quel tempo.

Il 1937-38 sono sembrati i due anni più vicini a noi di maggior relativa stabilità. Certo non sfugge a nessuno, e non è sfuggito al Governo quando ha fatto la proposta, che il 1937 è inficiato dal periodo post-sanzionistico che ha dato luogo ad alcune alterazioni, e che il 1938 ha sentito l'atmosfera prebellica, il che ha dato luogo ad altrettante alterazioni dei magazzini di alcune aziende. Si è creduto di dovere, ciò nonostante, accettare questi due anni, perchè non ne vediamo altri migliori di questi, e sufficientemente vicini per avere i dati su cui basarci nella nostra valutazione. Però c'è la proposta di correzione, e in che senso? Uno evidente: se l'azienda ha mutato di dimensioni, con il modificare delle dimensioni modifica il bisogno che essa ha di una scorta di merci per la lavorazione o lavorate. Quindi prima correzione è la modifica della potenzialità dell'azienda. Secondo criterio, che è il più interessante, quello che darà luogo certo a delle difficoltà di applicazione che non si potevano evitare, di mettere nella legge la valutazione delle condizioni economiche particolari in cui si è venuta a trovare una certa azienda in un certo settore economico del nostro Paese in quegli anni, per stabilire se la sua posizione si può considerare una posizione normale o eccezionale e, quindi, possibilità di correggere le conseguenze eccezio-

nali attraverso il secondo capoverso dell'articolo. Sono norme certamente che non ci debbono lasciare interamente sicuri di quello che si potrà fare, ma sono le norme migliori che si potevano dettare; dipenderà molto dalla esperienza che faremo e dalle discussioni che si faranno, determinare dei criteri medi applicabili ad interi settori economici.

Altra obiezione sollevata dal senatore Fortunati riguarda l'ultimo capoverso. Cosa si intende per aziende similari? Certamente noi arriveremo per ogni settore importante a costruire l'azienda tipo con una composizione tipo di scorte e quindi con la possibilità di fornire delle indicazioni con riferimento all'azienda tipo, per farne applicazione alle aziende di nuova creazione.

È un'esperienza che noi cercheremo di fare e che crediamo di affrontare con tutta la prudenza possibile da parte del legislatore, con quella almeno del buon padre di famiglia. Le norme dell'articolo 10 ci danno tutti gli strumenti possibili per realizzare questo assunto nelle migliori condizioni. Io spero — vorrei dire sono sicuro — che i risultati di questa attività saranno soddisfacenti. D'altra parte, se si considera la funzione di questa scorta permanente nel quadro generale dell'attività di accertamento, vediamo che non è nemmeno interesse dell'azienda di esagerare la consistenza di tale scorta, perchè potrebbe venire il momento in cui, per vicende finanziarie, l'azienda riducesse le scorte, cosa che darebbe luogo ad una revisione della sua situazione con accertamenti arretrati piuttosto pesanti.

Io credo che esista un complesso di norme che ostacolano la spinta verso un eccessivo calcolo di questa scorta permanente, cosa che dà sufficiente garanzia di avere la collaborazione dello stesso contribuente, almeno per grandi categorie, per avere una determinazione abbastanza esatta della scorta permanente.

Questi sono i chiarimenti che io credo opportuno di ripetere al senatore Fortunati, perchè sono l'espressione di una serie di perplessità che egli ha sentito, come le abbiamo sentite noi e che con le disposizioni dell'articolo 10 noi abbiamo cercato di superare nel migliore dei modi.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 10 nel testo della Commissione già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 11.

Qualora la scorta indispensabile al normale funzionamento dell'azienda, stabilita in conformità dell'articolo 10, sia stata ridotta, per realizzo o perdita, nel periodo dal 1° gennaio 1939 al 31 dicembre 1945, e sia stata ricostituita successivamente a tale periodo e non oltre il 31 dicembre 1951, è consentito di valutare, ai fini della determinazione del reddito imponibile, la scorta ricostituita al prezzo ricavato dal realizzo, ovvero al valore che aveva nell'inventario di apertura dell'esercizio nel quale fu perduta, operandosi, nell'un caso e nell'altro, la rivalutazione per conguaglio monetario del prezzo o valore sopraindicati.

La disposizione del comma precedente si applica a condizione che l'eventuale differenza tra il costo effettivo della ricostituzione ed il valore attribuito in inventario alla scorta ricostituita sia dichiarata dal contribuente entro il 31 dicembre 1951, per i bilanci relativi agli esercizi chiusi prima dell'entrata in vigore della presente legge, e nel termine stabilito per le normali dichiarazioni, per i bilanci relativi agli esercizi successivi.

La disposizione del 1° comma si applica anche alle differenze già accertate dall'ufficio, qualora la relativa tassazione venga, su richiesta del contribuente, definita entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Domando al senatore De Gasperis se intende mantenere il suo emendamento soppressivo dell'articolo.

DE GASPERIS. Lo ritiro.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Mi consenta, Presidente, una richiesta ritardata! L'articolo in questione è sempre collegato con l'articolo 8. Io gradirei che l'onorevole Ministro ci desse ulteriori chiarimenti. Io ho letto attentamente la relazione del senatore Zoli: a questo punto (articolo 8) egli adopera un linguaggio piuttosto pesante nei confronti del testo ministeriale, tanto

che se non si sapesse che il Ministro fa parte dello stesso raggruppamento politico del relatore, si potrebbe pensare quasi quasi alla prosa di un parlamentare, che si diverte a mettere in rilievo gravi lacune e qualcosa di peggio che esisterebbero nel progetto governativo. La differenza fra i due testi dell'articolo 8 è netta ed in proposito il relatore spende circa una pagina intera, la pagina sei, della sua relazione. Io non voglio entrare nel merito, anche se si tratta di un problema, su cui il Senato, o perlomeno qualche membro del Senato — non soltanto sempre il sottoscritto — dovrebbe esprimersi. La discussione si risolve solo in un dialogo fra me, il Ministro Vanoni e il senatore Zoli; questo non accresce il prestigio del Parlamento e certo rivela un aspetto fondamentalmente negativo dell'attuale maggioranza.

Nel testo ministeriale il riferimento agli esercizi poteva rappresentare, a mio modo di vedere, una misura di carattere prudenziale da parte dell'Amministrazione. Il riferimento ai singoli inventari dei singoli esercizi consentiva, a mio avviso, a prescindere dalla questione di merito, la possibilità di un più rigoroso controllo, di consistenza, da parte dell'Amministrazione anche circa la questione della ricostituzione delle scorte. Siccome ci troviamo di fronte a due testi sostanzialmente difformi, non soltanto dal punto di vista letterale ma anche nei confronti delle ripercussioni di carattere economico e tributario, sarebbe opportuno — sia lecito l'ardire della richiesta — ancor prima di iniziare la discussione, se discussione ci deve essere, che il Ministro esprimesse quello che era stato il suo intendimento e il suo pensiero, e se l'intendimento e il pensiero che l'hanno animato nella formulazione del testo dell'articolo 8, per i collegamenti con gli articoli 9, 10, 11, sono stati da lui abbandonati, riconoscendo la fondatezza delle critiche rivoltegli dal collega Zoli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Zoli per esprimere il parere della Commissione.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Non credo quando si dice: « la disposizione (nella parte in corsivo) è sbagliata e può essere assai pericolosa per l'Amministrazione », ci sia pesantezza di mano. Ad ogni modo tengo a dire que-

sto: se la mano è stata pesante, può dipendere dal fatto che io sono nato in Romagna. L'onorevole Ministro sa che di questo si discusse già in Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere il parere del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Veda, onorevole Fortunati, capita spesso a tutti gli uomini e in particolare agli uomini politici di essere in conflitto con se stessi. La saggezza del Senato, che ha tenuto questa legge alcuni mesi sul proprio tavolo, ha permesso al Ministro di riconsiderare talune norme proposte e di accorgersi che nella norma dell'articolo 11 vi era un grosso pericolo, il quale pericolo derivava dal fatto dello svalutare la scorta ricostituita dopo la distruzione. Ed allora ci sarebbe potuto essere un equivoco per effetto di alcuni saggi di rivalutazione monetaria, che potevano anche risultare pesanti per l'Amministrazione finanziaria. Ed allora, ripensando meglio alla formulazione, si è suggerito quell'emendamento che la Commissione cortesemente ha fatto proprio e che evita questo pericolo. Qui la ricostruzione del valore monetario si fa esercizio per esercizio, a partire dall'esercizio a noi più vicino, man mano che l'entità della scorta cresce in modo che il valore della scorta non è dato dal valore che esso aveva nell'esercizio in cui esisteva, ma è dato dal valore assunto degli esercizi in cui la scorta si è venuta costituendo. È su questa base che si procede al calcolo del valore monetario. Credo che sia un miglioramento di carattere tecnico che porta ad una situazione più sicura e più facilmente controllabile per la Amministrazione finanziaria e in sostanza sono lieto che il relatore abbia usato una espressione un po' energica, perchè è un rimprovero che ci siamo fatti a vicenda e che io ho fatto a me stesso, rivedendo il coordinamento e riconsiderando questa norma.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Vedo qui segnata la data del 31 dicembre 1951: è sicura questa data? Si parla infatti di scorte che non siano state ricostituite prima del 31 dicembre 1951: ciò permetterebbe al contribuente di regolarsi a ragion veduta dopo la pubblicazione della

legge secondo il proprio interesse, ricostituendo o no le scorte.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Veda, onorevole Ricci, la proposta del Governo era per la data del 31 dicembre 1950, perchè la legge fu proposta nel luglio 1949, e si immaginava che entrasse in vigore col 1950. Era sembrato giusto pertanto che fosse lasciato un periodo a quelle aziende che ancora non hanno ricostituito le scorte, di avvantaggiarsi della norma dopo l'introduzione della norma medesima, perchè altrimenti essa non avrebbe un carattere di generalità. Essa può, infatti, aiutare altri che sono stati trattenuti proprio dalla preoccupazione fiscale; era sembrato, quindi, giusto di lasciare un periodo, dopo l'entrata in vigore della legge, perchè si ristabilisse un equilibrio, tra tutte le aziende.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. A me, questo termine, sembra pericoloso, perchè lasciamo un periodo di tempo molto lungo. Considerando che questo disegno di legge diventerà operativo, come io spero, prima della fine del 1950 o nei primi mesi del 1951 risulta che il contribuente avrà a sua disposizione 10 mesi e forse 12 per operare nel suo interesse, che forse può anche non essere in conformità dell'interesse del fisco. Proporrei, quindi, di fissare almeno un'altra data più vicina.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Onorevole Ricci, non mi pare che questo pericolo vi sia, perchè, data la nuova disposizione, secondo l'emendamento suggerito dal Ministro (visto che il senatore Fortunati si preoccupa che ciò si renda pubblico) (*interruzioni del senatore Fortunati*), a me sembra che, poichè poniamo a base come coefficiente di valutazione il momento in cui si procede all'acquisto, è chiaro che, fra coloro che costituiranno le scorte nel 1951 e quelli che le costituirono anteriormente non vi è alcuna differenza. Infatti non vi è attualmente in atto tale oscillazione di prezzi, per cui possa esserci, da parte del contribuente

1948-50 - DXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

18 OTTOBRE 1950

te, un interesse a caricarsi di scorte. È giusto invece consentire a chi non ha oggi una scorta normale di tornare a formarsela, e a questo fine è opportuno che sia mantenuto il termine del 31 dicembre 1951, come proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Ricci non ha presentato proposta di emendamento, pongo in votazione l'articolo 11 nel testo proposto dalla Commissione, di cui è già stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il seguito di questa discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta è tolta (ore 13).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti